

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1122

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZIELLO, CARRÀ, CECCHETTI, DI MATTINA, GIAGONI,
LAZZARINI, PRETTO, ZINZI**

Divieto dell'uso della catena per gli animali di affezione

Presentata il 27 aprile 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo principale di introdurre il divieto di detenere gli animali di affezione in una postazione fissa, legati alla catena o a qualunque altro analogo strumento di contenzione, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un medico veterinario con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

Inoltre, la presente proposta di legge prevede una serie di strumenti sia per monitorare l'applicazione di tale divieto sia per sensibilizzare la popolazione e i giovani sull'importanza del rispetto degli animali di affezione e del contrasto dell'uso della catena o di analoghi strumenti di contenzione.

Secondo molti esperti di etologia e di benessere animale, l'uso della catena per

gli animali è una vera e propria forma di maltrattamento e rappresenta una privazione della libertà che può risultare anche fatale per l'animale stesso, come dimostrano le numerose vittime registrate durante gli incendi che hanno colpito la Sardegna nell'estate 2021, a causa dei quali hanno perso la vita o sono stati gravemente feriti centinaia di cani tenuti alla catena. Infatti, ogni anno in Italia migliaia di animali sono vittime di roghi e di incendi estivi, essendo legati alle catene in luoghi lontani dalle abitazioni e fuori dal controllo diretto dei loro proprietari.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, quindi, introduce il divieto di uso della catena sugli animali di affezione, fatti salvi i casi specificamente previsti. L'articolo 2 prevede l'adozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione

e l'articolo 3 stabilisce che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

Legare i cani alla catena è una pratica ancora molto diffusa nel nostro Paese. In assenza di una legge nazionale sono le regioni e i singoli comuni a dover stabilire

le regole sulle modalità di applicazione di norme e divieti. Purtroppo, in diverse regioni l'uso della catena per i cani, magari per tutta la vita dell'animale, è ancora legale. Si auspica un esame celere della presente proposta di legge per porre fine a tale forma di maltrattamento degli animali di affezione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto dell'uso della catena e di analoghi strumenti di contenzione)

1. Salvo che per necessità di carattere sanitario previamente certificate dal medico veterinario con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento ovvero per motivi contingibili e urgenti di sicurezza, è vietato al detentore e al proprietario di animali di affezione l'uso della catena o di analoghi strumenti di contenzione che vincolino l'animale a una postazione fissa.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, anche in forma associata mediante unione di comuni o convenzione, procedono all'istituzione di un osservatorio diretto a fornire all'amministrazione comunale indicazioni utili per il monitoraggio e l'adozione di opportuni interventi ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 1, anche in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, con la polizia municipale, con le unità cinofile della Polizia di Stato, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché con gli enti del Terzo settore.

Art. 2.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione al rispetto degli animali di affezione e al contrasto dell'uso della catena o di analoghi strumenti di contenzione che vincolino l'animale a una postazione fissa, il Ministero della salute promuove campagne di informazione a carattere nazionale, regionale e comunale dirette a diffondere una maggiore conoscenza del mondo animale, anche attraverso i servizi di informazione radiofonica e televisiva e le reti sociali telematiche.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la promozione, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nell'ambito della propria autonomia, di iniziative e di percorsi di studio diretti a rendere consapevoli i giovani dell'importanza del rispetto degli animali di affezione e del contrasto dell'uso di strumenti di contenzione per gli animali.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni per i delitti contro il sentimento per gli animali di cui al titolo IX-bis del codice penale, in caso di violazione del divieto introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 a 10.000 euro ed è sempre ordinato il sequestro dell'animale e l'affidamento a un'organizzazione di volontariato o a un centro di protezione di animali di affezione, salvo che l'animale appartenga a persona estranea al fatto.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio comunale e sono destinate alle associazioni o ai centri di cui al medesimo comma 1 ovvero al funzionamento dell'osservatorio istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le misure di attuazione del presente comma.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

